

### Tribunale Taranto, Sez. III, Sent., 15/05/2019

IL CASO: intervento di addominoplastica con liposcultura cui residuavano inestetismi cutanei quali *“anomalo dismorfismo della cicatrice chirurgica sovrapubica che presenta... le c.d. dog ears”*.

Il TRIBUNALE svolgeva un approfondito esame preliminare in tema di **riparto dell'onere probatorio** alla luce della nota sentenza SS.UU. Cass. n. 13533/ 2001 per cui *“il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione”*.

E dunque riteneva che:

- al **paziente**, che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati a causa di una prestazione sanitaria non conforme alle *leges artis*, spetta fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e del nesso causale tra i danni lamentati e il trattamento medico ricevuto, individuato in chiave neutra quale effettivo momento di insorgenza della patologia denunciata; per il resto potrà limitarsi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento del medico per mancata osservanza degli obblighi di diligenza professionale;
- grava sul **medico** convenuto ogni onere di dimostrare il proprio esatto adempimento, e dunque di aver agito nel rispetto delle *leges artis* in materia: con la dimostrazione *“positiva”* di aver agito nel rispetto e nell'osservanza di tutte le regole della diligenza professionale e, quindi, con la dimostrazione *“negativa”* della propria assenza di colpa;
- una volta raggiunta dal paziente-creditore la dimostrazione del nesso eziologico, con la prova che il danno alla salute lamentato ha, con elevato grado di probabilità pari al 50% + 1, trovato origine o aggravamento in conseguenza del trattamento sanitario ricevuto, **il medico-debitore soccomberà** tutte le volte in cui non sarà in grado di dimostrare di aver bene adempiuto la propria prestazione, nel rispetto delle regole di diligenza professionale rapportate al caso clinico di specie;
- **il rischio della c.d. causa ignota** importerà responsabilità professionale soltanto laddove vi sia una lacuna probatoria e un conseguente dubbio sull'operato diligente del medico: ad es. in presenza di un'infezione che si dimostri avere origine nosocomiale e il medico non provi di aver osservato tutte le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali atte a evitare quel tipo di contaminazione;
- **ove sia provata una qualche negligenza professionale, il medico potrà comunque scongiurare una condanna dimostrando** o che tale specifica inosservanza dei protocolli di condotta non poteva porsi, nella fattispecie in esame, in alcun rapporto causale con i danni alla salute denunciati dal paziente (*assenza di nesso causale “soggettivo” tra danni e colpa professionale*), i quali con elevato grado di probabilità pari al 50% + 1 sarebbero comunque esitati anche in ipotesi di condotta sanitaria del tutto diligente e perita, oppure, in alternativa, l'impossibilità dell'adempimento derivante da causa a sé non imputabile (*art. 1218 c.c.*);
- **nelle diverse ipotesi di danno c.d. da mancata guarigione**, ove non è mai in discussione la preesistenza e non imputabilità al professionista della patologia in corso e ove il paziente si duole unicamente della sua incapacità di arrestarne il decorso, l'intera indagine si concentrerà sulla qualità dell'operato del medico-debitore e sulle risultanze probatorie che questi riuscirà a far emergere per dimostrare o di aver fatto tutto quanto prescritto dai parametri della diligenza professionale medica per il trattamento del caso clinico in questione

oppure la realistica irraggiungibilità, secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico, della desiderata guarigione.

Tanto premesso il TRIBUNALE nel caso di specie, accertata l'esistenza di un nesso causale "oggettivo" tra gli inestetismi lamentati e l'intervento praticato dai medici convenuti, CONDANNAVA i medesimi, poiché nel corso del giudizio non avevano fornito prove adeguate del loro esatto adempimento, ovvero di una condotta del tutto conforme alle regole della diligenza professionale medica. Ed infatti *"dalla lettura della cartella clinica non è possibile evincere il tipo di tecnica chirurgica utilizzata nel caso di specie, lacuna che di fatto rende impossibile qualsiasi valutazione specifica circa la correttezza del disegno pre-operatorio e delle linee di incisione praticate. Né si rinviene allegata alla cartella clinica una documentazione fotografica utile per un confronto pre e post-operatorio"*.